

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 63

25° anno

6 marzo 1982

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 521/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 1
- Regolamento (CEE) n. 522/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 523/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 524/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva 7**
- Regolamento (CEE) n. 525/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/81 e deroga al regolamento (CEE) n. 3172/80 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 526/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nel 1982, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine. 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 527/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che modifica i termini di presentazione previsti dai regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82 e (CEE) n. 273/82 concernenti l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 13**
- Regolamento (CEE) n. 528/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine . 14
- Regolamento (CEE) n. 529/82 della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15

Sommario (segue)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

82/138/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 11/82 16

82/139/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1982, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 12/82 17

82/140/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer fluorescence spectrophotometer, model MPF-44A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 19

82/141/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 20

82/142/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Optronics photomation mark II, model P 1700 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 21

82/143/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « SLM spectrofluorometer, model SLM 4800 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 22

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

82/144/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'equipaggiamento denominato « Matec — pulse modulator and receiver, model 6600 ; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770 ; automatic attenuation recorder, model 2740 A ; decade dividers and dual delay generator, model 122 B ; high resolution frequency source, model 110 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune** 23

82/145/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR-OMA 2 systems » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune** 24

82/146/CECA :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1982, che proroga l'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della Saarlör** 25

82/147/CEE :

- ★ **Direttiva della Commissione, dell'11 febbraio 1982, per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.** 26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 521/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 marzo 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	88,71
10.01 B II	Frumento duro	119,85 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	45,04 ⁽²⁾
10.03	Orzo	67,92
10.04	Avena	53,83
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	97,14 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	100,17 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,01 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	138,88
11.01 B	Farine di segala	77,30
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	198,65
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	148,10

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CÉE) N. 522/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 marzo 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	23,42	23,42	23,42
10.02	Segala	0	5,87	5,87	5,87
10.03	Orzo	0	8,06	8,06	8,06
10.04	Avena	0	7,81	7,81	7,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	9,76	9,76	9,76
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	14,35	14,35	14,35	14,35
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	10,72	10,72	10,72	10,72
11.07 B	Malto torrefatto	0	12,49	12,49	12,49	12,49

REGOLAMENTO (CEE) N. 523/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1982

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, ha stabilito le regole

generali che consentono la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁶⁾, (CEE) n. 564/68⁽⁷⁾, (CEE) n. 998/68⁽⁸⁾, (CEE) n. 2260/69⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1570/71⁽¹⁰⁾, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	10,00	origine : Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti	14,00 20,00 23,00 12,00	origine : Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾ origine : Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾ origine : Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾ origine : Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

REGOLAMENTO (CEE) N. 524/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che l'attuazione del regime di aiuto al consumo in Grecia ha incontrato talune difficoltà di natura amministrativa; che è pertanto opportuno prevedere un termine supplementare per la presentazione, in detto Stato membro, delle domande di aiuto relative ai primi due mesi della campagna 1981/1982;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE dispone che gli Stati membri possono riconoscere gli organismi professionali ai fini della loro partecipazione alle attività di determinazione dei quantitativi d'olio d'oliva condizionati che possono beneficiare dell'aiuto; che, ai fini del funzionamento corretto del regime di aiuto al consumo, è opportuno definire i compiti che gli organismi professionali riconosciuti devono espletare; che, per l'appropriata esecuzione di tali compiti, occorre prevedere l'accesso di tali organismi alle imprese di condizionamento riconosciute ed alla loro contabilità di magazzino;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/81 ⁽⁴⁾, definisce le modalità d'applicazione del meccanismo della cauzione da costituire all'atto dell'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva; che, per l'olio d'oliva non commestibile, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è ridotto in funzione della qualità e dell'origine dell'olio; che la produzione di olio d'oliva vergine lampante della campagna oleicola 1981/1982 in Tunisia è caratterizzata da un grado medio di acidità più elevato di quello constatato nelle campagne precedenti; che è opportuno adattare in conformità il quantitativo per il quale è costituita la cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3172/80 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

« Ogni domanda è presentata non oltre la fine del secondo mese successivo a quello cui la domanda si riferisce. Tuttavia, per quanto concerne la Grecia, le domande di aiuto relative ai mesi di novembre e di dicembre 1981 possono essere presentate al più tardi il 15 marzo 1982. Ogni domanda di aiuto verte su almeno 15 tonnellate ».

2. È inserito il seguente articolo 12 bis:

« Articolo 12 bis »

1. In caso d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE gli organismi professionali riconosciuti verificano presso le imprese di condizionamento riconosciute loro indicate dagli Stati membri, la tenuta della contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento, nonché l'esattezza dei dati che figurano in tale contabilità.

2. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 1 gli organismi professionali hanno accesso alle imprese di condizionamento riconosciute ed alla loro contabilità di magazzino.

Qualora gli organismi professionali:

- non abbiano potuto avere accesso alle imprese di condizionamento, oppure
- constatino nel corso delle verifiche:

- a) irregolarità nella contabilità di magazzino, oppure
- b) discordanze significative tra i dati risultanti dalla contabilità di magazzino, e i dati constatati nel corso delle verifiche,

provvedono ad informarne senza indugio lo Stato membro interessato ».

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 69.

3. All'articolo 14, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo :

- a) per quanto concerne gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione è pari :

- per la Turchia e la Tunisia, all'88 %,
- per il Marocco, al 91 %,
- per gli altri paesi, al 97 %, del quantitativo da importare ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 525/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/81 e deroga al regolamento (CEE) n. 3172/80 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8 e l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio europeo aveva convenuto nell'aprile e ottobre 1981 di facilitare alla Polonia l'acquisto nella Comunità di taluni quantitativi di prodotti agricoli e, tra l'altro, di un quantitativo d'olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/80 ⁽⁴⁾, prevede che il titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio fino alla fine del secondo mese successivo; che, per facilitare nei prossimi mesi l'esportazione verso la Polonia di un certo quantitativo di olio di sansa, è opportuno derogare al regolamento (CEE) n. 2041/75, prorogando la durata di validità dei titoli di esportazione verso la Polonia; che a tale scopo è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1251/81 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno, tenuto conto dell'importo particolare della restituzione all'esportazione verso tale paese, che prende in considerazione l'aiuto al consumo, derogare al regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commis-

sione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 524/82 ⁽⁷⁾, escludendo il rilascio del titolo di cui all'articolo 15 di detto regolamento per le esportazioni verso la Polonia dell'olio d'oliva summenzionato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1251/81 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2041/75, i titoli di esportazione concernenti i prodotti della sottovoce 15.07 A II b), della tariffa doganale comune rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 2, sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo sino alla fine del mese di agosto 1982*.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3172/80, per le esportazioni verso la Polonia di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II b) presentato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri o sfuso non viene rilasciato il titolo di cui al suddetto articolo 15, paragrafo 3.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 21. 6. 1980, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.⁽⁷⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 526/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nel 1982,
a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 424/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nel 1982 a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 424/82 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi; che è opportuno fissare per ciascun trimestre i quantitativi che possono essere importati durante un periodo che corrisponde alla durata di validità dei titoli d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 424/82 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri, tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali; che è pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale possono essere concessi titoli d'importazione in taluni Stati membri;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82⁽³⁾, per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini — caprini »,

Articolo 1

1. Durante ciascuno dei primi tre trimestri del 1982 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 424/82 nei limiti di un quarto dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.
2. Durante il quarto trimestre del 1982 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 424/82.
3. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare per il 1982 il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione⁽⁴⁾.
2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all'articolo 1 per il trimestre durante il quale la domanda o le domande di titoli sono presentate.
3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni di ciascun trimestre.
4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 16° giorno di ciascun trimestre alle ore 17.

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

5. Anteriormente al 26° giorno di ciascun trimestre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

- a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti ;
- b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i quali potrà essere determinata per Stato membro una percentuale speciale.

6. I titoli sono rilasciati il 30° giorno di ciascun trimestre.

7. Tuttavia, per quanto riguarda il primo trimestre 1982 :

- a) le domande di titoli devono essere presentate non oltre il 12 marzo 1982,
- b) le domande di titoli sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 16 marzo 1982 alle ore 17,
- c) la Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 5 anteriormente al 20 marzo 1982,
- d) i titoli sono rilasciati il 22 marzo 1982.

Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti :

- « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 526/82). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »,

— « Importafgiften begrænses til 10 % af toldværdien (jf. forordning (EØF) nr. 526/82). Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg »,

— « Είσοδος περιορισμένη στο 10 % της Δασμολογητέας αξίας (έφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 526/82). Πιστοποιητικό Έγκυρο για (ποσότης αριθμητικώς και ολογράφως) ... χγρ »,

— Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zöllwertes (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 526/82). Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg ».

— « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 526/82). Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg ».

— « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) n° 526/82]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) ... kg ».

— « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 526/82). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione ; a tale scopo la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione, non oltre il 15° giorno successivo a quello del rilascio, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 527/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****che modifica i termini di presentazione previsti dai regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82 e (CEE) n. 273/82 concernenti l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, segnatamente dai regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 271/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 relativo alla ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾,
- regolamento (CEE) n. 272/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità ⁽⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 273/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, relativo al proseguimento delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 sull'assistenza tecnica per incrementare l'impiego

ed il consumo dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità ⁽⁵⁾;

considerando che i predetti regolamenti prevedono nel rispettivo articolo 3, una data determinata entro la quale le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato;

considerando che risulta necessario prorogare i termini fissati, affinché gli interessati possano disporre di un periodo più lungo per elaborare proposte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 271/82 e (CEE) n. 273/82, la data del « 1° aprile 1982 » è sostituita da quella del « 1° maggio 1982 ».
2. All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 272/82, la data del « 1° marzo 1982 » è sostituita da quella del « 1° aprile 1982 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 528/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti
all'intervento di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 898/81 del Consiglio ⁽²⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità di carni bovine fresche o refrigerate possono essere sospesi in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione è pari, per un periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del prezzo massimo di acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette ;

considerando che il prezzo di mercato di una qualità è pari, in Danimarca, al 100-102 % del prezzo massimo

di acquisto ; che occorre quindi sospendere temporaneamente gli acquisti all'intervento per la qualità in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 898/81, gli acquisti all'intervento sono sospesi a decorrere dall'8 marzo 1982 nel seguente Stato membro e per la seguente qualità :

in Danimarca : Stude 1

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 529/82 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1982****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1982, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	28,05 22,28 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1982

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 11/82

(82/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 11/82 della Commissione, del 29 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽²⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 172 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 11/82 sono fissati come segue:

- partita A: 109 011 ECU (F),
- partita D: 282 804 ECU (F),
- partita E: 190 501 ECU (F).

Per quanto concerne la partita B non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1982

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 12/82

(82/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 12/82 della Commissione, del 29 dicembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽²⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 19 353 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 12/82 sono fissati come segue:

— partita A:	807 292 ECU (D)
— partita B:	295 540 ECU (NL)
— partita C:	1 065 317 ECU (NL)
— partita F:	549 568 ECU (D)
— partita G:	564 626 ECU (D)
— partita H:	274 298 ECU (D)
— partita I:	420 832 ECU (D)
— partita K:	370 296 ECU (B)
— partita L:	833 148 ECU (D)
— partita M:	662 290 ECU (B)
— partita N:	568 649 ECU (B)
— partita O:	670 584 ECU (D)
— partita P:	495 024 ECU (D)
— partita Q:	332 385 ECU (D)
— partita R:	611 903 ECU (D)
— partita S:	514 554 ECU (B)
— partita T:	136 976 ECU (D)
— partita U:	844 443 ECU (B)
— partita V:	728 807 ECU (D)
— partita X:	627 182 ECU (D)
— partita Y:	569 315 ECU (D)
— partita Z:	138 279 ECU (D)
— partita AA:	481 111 ECU (NL)
— partita AB:	633 754 ECU (D)
— partita AC:	644 675 ECU (UK)
— partita AD:	815 795 ECU (DK)
— partita AE:	193 669 ECU (D)
— partita AF:	361 141 ECU (DK)
— partita AG:	159 713 ECU (D)
— partita AH:	465 316 ECU (DK)
— partita AI:	306 283 ECU (D)
— partita AK:	277 250 ECU (D)
— partita AL:	207 227 ECU (D)
— partita AM:	466 051 ECU (D)
— partita AN:	250 494 ECU (D)
— partita AO:	649 024 ECU (D)
— partita AP:	539 254 ECU (DK)
— partita AQ:	490 602 ECU (B)
— partita AR:	578 556 ECU (D)
— partita AS:	416 192 ECU (B)
— partita AT:	562 735 ECU (D)
— partita AU:	787 715 ECU (D)
— partita AV:	657 929 ECU (B)
— partita AX:	222 818 ECU (D)

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

— partita AY : 138 712 ECU (D)
— partita AZ : 588 257 ECU (B)
— partita BA : 539 235 ECU (UK)
— partita BB : 539 235 ECU (UK)
— partita BC : 582 473 ECU (B)
— partita BG : 2 910 ECU
— partita BH : 3 513 ECU
— partita BL : 722 059 ECU (B)
— partita BM : 689 221 ECU (NL)

Per quanto concerne le partite BN e BQ, non è dato
seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer fluorescence spectrophotometer, model MPF-44A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/140/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 24 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Perkin Elmer fluorescence spectrophotometer, model MPF-44A », destinato a essere utilizzato per la registrazione e l'interpretazione di spettri di fluorescenza e fosforescenza di sistemi di molecole organiche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofotometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità della misura dello spettro di fluorescenza, nonché l'uso

a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « JY3C » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer fluorescence spectrophotometer, model MPF-44A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 24 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/141/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 20 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories», destinato a essere utilizzato, mediante spettrometria di massa, all'analisi quantitativa di idrolizzati totali di sistemi biologici e all'analisi isotopica di sostanze naturali in tracce, nonché per la frammentografia di massa di sostanze in tracce nei sistemi biologici, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato «Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories», che costituisce oggetto della domanda della Germania del 20 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Optronics photomation mark II, model P 1700 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 30 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Optronics photomation mark II, model P 1700 », destinato a essere utilizzato per lo studio di superfici ottiche asferiche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di analisi e di registrazione; che esso non possiede caratteristiche oggettive

che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Optronics photomation mark II, model P 1700 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 30 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « SLM spectrofluorometer, model SLM 4800 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/143/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 17 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « SLM spectrofluorometer, model SLM 4800 », destinato a essere utilizzato per l'analisi delle interazioni, proteine-lipidi e proteine-proteine in membrane biologiche e, in particolare, per la misura della permanenza della fluorescenza e della polarizzazione dinamica differenziale nei vari campioni, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 12 gennaio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un fluorimetro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità e la precisione dell'analisi fluorimetrica, nonché l'uso a

cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio di base costruito dalla ditta Applied Photophysics, 20 Albemarle Street, London W1X 3HA, Regno Unito, e dell'apparecchio « JY3C » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « SLM spectrofluorometer, model SLM 4800 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 17 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'equipaggiamento denominato « Matec — pulse modulator and receiver, model 6600 ; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770 ; automatic attenuation recorder, model 2470 A ; decade dividers and dual delay generator, model 122 B ; high resolution frequency source, model 110 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 luglio 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Matec — pulse modulator and receiver, model 6600 ; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770 ; automatic attenuation recorder, model 2470 A ; decade dividers and dual delay generator, model 122 B ; high resolution frequency source, model 110 », destinato a essere utilizzato nella ricerca sulla penetrazione atomica nei solidi a basse temperature e, in particolare, per misurare l'attenuazione degli ultrasuoni e la velocità del suono nella gamma di frequenza fra 10 e 700 MHz, debba essere considerato o meno un equipaggiamento scientifico e, in caso affermativo, se equipaggiamenti di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 12 gennaio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'equipaggiamento in questione è un sistema di radiazione

ultrasonora ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità nella misura dell'attenuazione, nonché l'uso a cui tale equipaggiamento è destinato, ne fanno un equipaggiamento specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli equipaggiamenti del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un equipaggiamento scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che equipaggiamenti che abbiano valore scientifico equivalente all'equipaggiamento suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'equipaggiamento di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'equipaggiamento denominato « Matec — pulse modulator and receiver, model 6600 ; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770 ; automatic attenuation recorder, model 2470 A ; decade dividers and dual delay generator, model 122 B ; high resolution frequency source, model 110 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 21 luglio 1981, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR-OMA 2 system » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/145/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PAR-OMA 2 system », destinato a essere utilizzato nello studio degli effetti fotoelettrici di materie organiche e, in particolare, per la registrazione di spettri di energia fotoelettrica, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 12 gennaio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore multicanale; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali

l'ampiezza dello spettro, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica, che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PAR-OMA 2 system », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 luglio 1981, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1982

che proroga l'autorizzazione per la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG da parte della Saarlör

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(82/146/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda del 21 dicembre 1981,

considerando che, con decisione n. 44-59 del 4 novembre 1959 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/983/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha autorizzato la vendita in comune di combustibili delle Houillères du bassin de Lorraine e della Saarbergwerke AG tramite l'« Union charbonnière sarro-lorraine, société par actions franco-allemande, Saar-Lothringische Kohlenunion, deutsch-französische Gesellschaft auf Aktien » (Saarlör), Saarbrücken e Strasburgo;

considerando che la validità di tale autorizzazione è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 1981 dalla decisione 79/983/CECA;

considerando che, con lettera del 21 dicembre 1981, le interessate hanno comunicato di aver prorogato fino al 31 dicembre 1986 la convenzione da esse stipulata per le operazioni di vendita in comune con scadenza al 31 dicembre 1981; che le stesse hanno chiesto una corrispondente proroga dell'autorizzazione;

considerando che sussistono tuttora i motivi per i quali la Commissione ha autorizzato fino al 31 dicembre 1981 gli accordi conclusi dalle imprese interessate; che ciò vale tanto per la concorrenza di altri bacini della Comunità che per quella del carbone proveniente da paesi terzi, quanto per il miglioramento della distribuzione tramite la vendita in comune; che, nel

1980, la parte delle società minerarie interessate alla produzione del carbone del mercato comune ammontava a circa l'8 % e che la Saarlör ha venduto il 22,3 % della produzione della Saarbergwerke ed il 5,0 % della produzione del bacino della Lorena; che tali percentuali corrispondono a quelle degli anni precedenti;

considerando che detti accordi continuano pertanto a soddisfare alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione n. 44-59 è prorogata fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle società minerarie interessate ed alla Saarlör.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 58 del 14. 11. 1959, pag. 1147/59.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 22. 11. 1979, pag. 24.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

per l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(82/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/661/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, deve essere vietato l'uso dell'Acetil Etil Tetrametil Tetralina, a causa degli effetti neurotossici nocivi per la salute;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero:

- 362. Ethyl-3'-tetrahydro-5',6',7',8'-tetramethyl-5',6',8',8'-acetonaphthone-2'
(Sin.: Tetrametil-1,1,4,4-etil-6-acetil-7-tetraidronaftalene-1,2,3,4 (Acetil Etil-Tetrametil Tetralina, AETT)).

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 × 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81